

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 41986 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: RICCIARELLI MASSIMO**

**Data Udiienza: 10/09/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso presentato da  
P.M. presso il Tribunale di Piacenza  
nei confronti di  
Osakwe Mike, nato 28/12/1992 in Nigeria

avverso la sentenza del 16/01/2019 del Tribunale di Piacenza

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 469 e 129 cod. proc. pen. il Tribunale di Piacenza ha assolto Osakwe Mike dal reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, per insussistenza del fatto, in conseguenza della



dichiarata nullità della perquisizione e del conseguente sequestro della droga, nel presupposto del mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore.

2. Ha presentato il ricorso il P.M. presso il Tribunale di Piacenza, deducendo violazione degli artt. 253, 355, 356, 357 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale aveva disatteso l'orientamento in forza del quale la nullità della perquisizione non si estende al conseguente sequestro, fermo restando che in sede di interrogatorio di garanzia l'imputato aveva ammesso il possesso e la proprietà dello stupefacente, elemento che il Tribunale non aveva considerato, rilevando invece l'insussistenza del fatto solo in conseguenza della dichiarata nullità.

3. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Giudice ha pronunciato una sentenza predibattimentale di assoluzione di Osakwe Mike per insussistenza del fatto, prima dell'avvio del giudizio direttissimo, conseguente ad arresto del predetto in flagrante detenzione di sostanza stupefacente.

Ha fondato il Giudice la propria valutazione sull'assenza di elementi di prova, in ragione della dichiarata nullità della perquisizione della bicicletta dell'Osakwe, che aveva condotto al reperimento dello stupefacente, e del conseguente sequestro della sostanza.

3. Ma sul punto la sentenza è viziata dalla dedotta violazione di legge.

Va infatti rimarcato che la sentenza, nel dar conto delle ragioni della dichiarata nullità, non ha considerato che in materia di stupefacenti è consentito ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non solo l'esecuzione di una formale perquisizione, ma anche il più generico controllo, nell'ambito di operazioni di polizia per la prevenzione del traffico di stupefacenti, di mezzi di trasporto, come invero avvenuto nel caso di specie, in cui, per quanto è stato ricostruito, la droga è stata rinvenuta a seguito del controllo eseguito nel manubrio della bicicletta del ricorrente, che aveva dato luogo a motivi di sospetto.

Un siffatto controllo d'altro canto può essere effettuato a prescindere dall'avviso della facoltà di farsi assistere (Cass. Sez. 3, n. 19365 del 17/2/2016,

Pirri, rv. 266580), mentre l'avviso è necessario nel caso di formale perquisizione, come in effetti avvenuto di seguito, allorché la P.G. ha proceduto a perquisizione personale dell'Osakwe.

4. In ogni caso va rimarcato che il Giudice ha anche disatteso il principio secondo cui la nullità della perquisizione non implica altresì quella del sequestro, ove lo stesso, riguardando il corpo del reato o cosa pertinente al reato, debba ritenersi di per sé atto dovuto, a prescindere dalle modalità con cui vi sia pervenuti (cfr. Cass. Sez. U. n. 5021 del 27/3/1996, Sala, rv. 204643; Cass. Sez. 3, n. 19365 del 17/2/2016, Pirri, rv. 266580, cit.).

Ed invero nel caso di specie il sequestro, concernendo la droga, di certo costituente corpo di reato e fra l'altro soggetta a confisca obbligatoria, in quanto non legittimamente detenibile, avrebbe dovuto ritenersi comunque validamente eseguito.

5. A fronte di ciò la sentenza di assoluzione risulta dunque fondata su un presupposto erroneo, fermo restando anche quanto dichiarato dallo stesso imputato in sede di convalida dell'arresto.

6. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio di tipo rescissorio, ma dovendosi semplicemente disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso del giudizio.

Va anche ribadito che la sentenza impugnata va considerata di natura predibattimentale, in quanto emessa prima dell'apertura del dibattimento (sul punto si richiama il condivisibile principio affermato da Cass. Sez. U. n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci, rv. 220555; Cass. Sez. 5, n. 19517 del 15/4/2016, Zennaro, rv. 267241), con la conseguenza che la stessa non può qualificarsi come appellabile e che conseguentemente non può parlarsi di ricorso *per saltum*, dal quale ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., nel presupposto dell'esaurimento del primo grado di giudizio, debba se del caso discendere il rinvio alla Corte di appello.




P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza.

Così deciso il 10/9/2019


Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Anna Petrozzellis



~~PRODOTTO~~